



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

Ord. nr 214 viab - 2026

data di protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 394/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, dei lavori di “*Manutenzione Straordinaria dei Ponti - Sottopassi ed Infrastrutture Stradali - Ponti via Zanzi, via Fermi e via Aliprandi*”;
- la Determinazione Dirigenziale nr 2292/2025 successivamente integrata con Determinazione Dirigenziale nr 237/2026 esecutiva il 18/02/2026, a seguito di adeguamento prezzi in corso di vigenza e dei CAM 2026, approvata l'integrazione del progetto esecutivo, è stata indetta la procedura aperta, ex art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei suddetti lavori, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, c. 4, del d.lgs. 36/2023 e con esclusione automatica delle offerte risultate anomale ai sensi del metodo A) dell'allegato II.2 al Codice;
- la Determinazione Dirigenziale nr 613/2026, i lavori di “*Manutenzione Straordinaria dei Ponti - Sottopassi ed Infrastrutture Stradali - Ponti via Zanzi, via Fermi e via Aliprandi*” sono stati aggiudicati definitivamente alla RE.CO.GE. S.r.l. con sede in Contrada Tre Fontane Zona Industriale Bretella A snc - con sede legale a Paternò (CT), C.F. 02575570870 / P.IVA 04417231000.

Visti altresì:

- la richiesta pervenuta dall'ufficio Progetti Strategici, acquisita agli atti, inerente la programmazione degli interventi sui ponti di via F Zanzi e via P. Aliprandi a far data del 06/07/2026 al giorno 01/02/2027 per i quali è necessario procedere ad attuare modifiche viabilistiche;
- il contratto stipulato in data 15/06/2026 nr 1032/2026 di rep. (atti nr prot. gen. 118563/2026) con il quale sono stati formalizzati i rapporti con la Stazione Appaltante.

Considerato che occorre garantire la massima agevolezza alla circolazione veicolare, in considerazione del fatto che l'asse interessato dagli interventi è percorso giornalmente da notevoli flussi di traffico.

Richiamato il “*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il “segnalamento temporaneo*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce “*strada*” l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa;
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza

E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

E-mail: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Richiamato in particolare, l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza allo svolgimento delle lavorazioni in premessa.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

O R D I N A

a) **dalle ore 08:00 del giorno 06 luglio 2026 alle ore 18:00 del giorno 01 febbraio 2027, a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:**

1) è vietata la circolazione lungo:

- via M. d'Azeglio
- via F. Zanzi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via M. d'Azeglio e l'intersezione con via G. Annoni
- via P. Aliprandi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via F. Zanzi e l'intersezione con via G. Annoni.

Pertanto, i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:

- lungo via G. Annoni, provenienti da nord (rif. A. Cantore / G. Annoni), giunti all'intersezione con via F. Zanzi, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra e/o proseguire diritto;
- lungo via F. Zanzi, provenienti da est (rif. C. Esterle / G. Annoni), giunti all'intersezione con via G. Annoni, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra e/o a destra;
- nella rotonda disciplinante la circolazione in p.zza G. Citterio, giunti in prossimità dell'intersezione con via M. d'Azeglio, hanno l'obbligo di proseguire la circolazione in rotonda

I veicoli dei residenti con destinazione ai passi carrai presenti:

- in via P. Aliprandi (tratto M. d'Azeglio / cvc 43 di via P. Aliprandi), i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedervi con entrata/uscita dall'intersezione P. Aliprandi / F. Zanzi: nel tratto in questione, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dall'intersezione sopracitata sino all'area di cantiere;
- in via P. Aliprandi al cvc 35, i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedervi con entrata/uscita dall'intersezione P. Aliprandi / G. Annoni: nel tratto in questione, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dall'intersezione sopracitata sino all'area di cantiere;
- in via M. d'Azeglio, i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedervi con entrata/uscita dall'intersezione M. d'Azeglio / G. Citterio;
- in via F. Zanzi (tratto compreso tra l'intersezione con via M. d'Azeglio e l'intersezione con via G. Annoni) potranno accedervi con entrata/uscita dall'intersezione F. Zanzi / G. Annoni.

2) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati di:

- via M. d'Azeglio



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

- via F. Zanzi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via M. d'Azeglio e l'intersezione con via G. Annoni
- via P. Aliprandi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via F. Zanzi e l'intersezione con via G. Annoni.

Si richiama al rispetto dell'Ordinanza Presidenza Regione Lombardia nr 484 del 09/06/2026 avente oggetto "Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole".

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

I veicoli adibiti al servizio del TPL circolanti su linee interessanti percorsi sui sedimi interessati dal presente provvedimento, seguiranno altri percorsi stabiliti di concerto con l'Azienda esercente e l'Agenzia di Bacino del Trasporto Pubblico Locale.

Durante il periodo di sospensione della circolazione indicato:

- dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti di immettersi nelle aree interessate dall'occupazione in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal presente provvedimento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'impresa.

La segnaletica prescritta in particolare al punto 2 del presente provvedimento dovrà essere posizionata, a cura del richiedente, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, **facendo pervenire alla mail ploccupazioni.temporanee@comune.monza.it** specifica comunicazione relativa al posizionamento di quanto previsto corredata da opportuna documentazione fotografica

Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile: l'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti a evidenziare gli ingombri.

Nell'area di cantiere sopracitata è consentita una velocità massima di 20 Km/h.

Sarà cura del richiedente osservare quanto ulteriormente prescritto dall'autorizzazione.

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
E-mail: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal “*DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA*” di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell’impresa esecutrice dei lavori per conto del Comune di Monza - Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio - Ufficio Progetti Strategici con sede in via D. Guarenti, 2 - Monza (MB), che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell’espletamento dell’attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l’occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d’arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell’art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola**

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.